

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

- Provincia di Venezia –



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n°33 del 24/03/05

Sommario

Art. DESCRIZIONE	Art. DESCRIZIONE
CAPO I	CAPO IV
NORME GENERALI	Dello sgombero delle immondizie e dell'annaffiamento
1 Oggetto del regolamento	28 Sgombero delle immondizie
2 Scopi del regolamento	29 Dell'innaffiamento
3 Ambito di applicazione	CAPO V
4 Incaricati della vigilanza	Dei divieti di passaggio
5 Agenti giurati di società private	30 Divieti di atti
6 Operazioni di Polizia Giudiziaria	31 Circolazione e sosta degli autocarri
CAPO II	32 Sosta dei nomadi e roulotte
Degli esercizi di vendita al pubblico	33 Circolazione e sosta delle auto-caravan
7 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	34 Bagni in luogo pubblico
8 Disposizioni riguardanti i negozi	CAPO VI
9 Pesatura della merce	Della custodia e circolazione degli animali incomodi e pericolosi
10 Esposizione di edicole – rivenditori di giornali	35 Della tenuta di animali
CAPO III	36 Animali pericolosi
Della Nettezza dell'abitato	37 Della tenuta dei cani
11 Disposizioni di carattere generale	CAPO VII
12 Portici – Cortili – Scale	Quiete pubblica
13 Divieto di abbandono dei rifiuti	38 Definizione
14 Espurgo dei pozzi neri	39 Autorizzazione
15 Altri divieti	40 Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode
16 Materiali di risulta – Beni durevoli	41 Divieto di produrre rumori e suoni molesti
17 Conservazione degli edifici	42 Locali di pubblico spettacolo
18 Delle canne fumarie	43 Suoni spettacoli all'aperto
19 Divieto di imbrattare edifici ed impianti	44 Prevenzione incendi – Accensione materiali infiammabili
20 Ornamenti esterni dei fabbricati	CAPO VIII
21 Dei viali e dei giardini	Norme finali e sanzioni
22 Vasche e fontane	45 Norme abrogate
23 Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	46 Pubblicità del regolamento
24 Depositi in proprietà privata	47 Sanzioni
25 Collocamento di targhe o lapidi commemorative	48 Entrata in vigore del regolamento
26 Collocamento di cartelli ed iscrizioni	
27 Altri divieti	

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - 1) occupazione del suolo pubblico;
 - 2) polizia di centri abitati;
 - 3) decoro dei centri abitati;
 - 4) quiete pubblica;
 - 5) sicurezza nei centri abitati;
 - 6) attività commerciali;
 - 7) attività ambulanti.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali, regionali, provinciali nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti di Polizia Municipale e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. L'Amministrazione Comunale valuterà la stipula di Protocolli d'intesa con la Prefettura per l'integrazione di attività di vigilanza e controllo del territorio con le forze dell'ordine, nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà, nei limiti di quanto previsto dall'art. 134 TULPS, incaricare Agenti Giurati e società private a svolgere servizio di guardiania ai beni comunali.

Art. 6 — Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

C A P O I I

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

1. Oltre quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le Autorizzazioni di occupazione dello spazio pubblico per esposizione di merci all'esterno di negozi possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni. La esposizione di frutta e verdura è fatta con almeno 50 cm. dal suolo.

Art. 8 - Disposizioni riguardanti i negozi.

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici e simili esistenti al piano terra, di versare sulle pavimentazioni dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze le immondizie, ancorché liquide, provenienti dalle loro attività.

Art. 9 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti, usati per pesare la merce trova applicazione la normativa di riferimento al momento del sopralluogo.

Art. 10 - Esposizione di edicole - rivenditori di giornali.

1. La esposizione di edicole e sommari da parte dei venditori di giornali e similari potrà avvenire unicamente in situazioni di sicurezza usando appositi quadri da collocare a filo muro.

C A P O I I I

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, salvo preventiva autorizzazione.
2. I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico nella parte abitata della città potranno essere invitati, anche verbalmente, a recingere i terreni stessi, a salvaguardia della proprietà e per impedire l'uso indiscriminato o improprio del fondo. La stessa disposizione potrà essere estesa dalla Autorità Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale quanto ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e nel pubblico interesse.
3. E' fatto divieto ai non residenti usufruire del servizio di nettezza urbana comunque predisposto dall'Ente Comunale.

Art. 12 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro.

Art. 13 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ,salvo diversa disposizione.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle materie di riferimento, il violatore/i è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile. Il Sindaco o il Funzionario competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 14 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite con esclusione di eventuali spanti.

Art. 15 - Altri divieti.

1. È vietato:
 - a) versare o anche gettare momentaneamente sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
 - b) spolverare panni od altri oggetti simili dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade;
 - c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
 - d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;
 - e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie e nei giardini pubblici;
 - f) introdurre alle pubbliche fontane oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
 - g) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

Art. 16 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, né in altri, qualora gli stessi possano costituire, a giudizio della Pubblica Amministrazione, deturpamento all'ambiente circostante. In tale caso devono essere trasportati nei luoghi appositamente indicati.
2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.
3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero possono essere conferiti alle imprese pubbliche, private o loro consorzi che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.
5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono esemplificati come segue:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria;
 - f) pneumatici;
 - g) oli esausti;

Art. 17- Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della buona conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo le proprie case, lungo i relativi muri di cinta, per lo spazio di almeno un metro. Detto obbligo va anche osservato lungo le relative linee di confine tra proprietà per l'ampiezza di un metro.

Art. 18— Delle canne fumarie.

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 19 — Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare ai pubblici monumenti e impianti della pubblica illuminazione oggetti da esporsi in vendita.

Art. 20 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

Art. 21 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:
 - a) Introdursi con veicoli in genere, velocipedi, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani. Questi ultimi devono essere sempre tenuti a guinzaglio e museruola;
 - b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) rovinare siti erbosi o sdraiarsi sulle panchine;
 - d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili;
 - f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti e simili.

Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché lampade, condutture della luce, acqua, telefonia ed a qualsiasi altro impianto od oggetto servente alla pubblica utilità.
3. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di cose, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 27 - Altri divieti.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, le logge, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici o privati per dormire o compiere atti contrari alla decenza pubblica.
2. E' vietato girare per le vie e le piazze del paese a petto nudo o in costume da bagno, fermarsi a prendere il sole, fare il bagno nelle fontane pubbliche.

C A P O I V DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 28 - Sgombero delle immondizie

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini o delle loro associazioni.

Art. 29– Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi prospicienti la pubblica via, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO V DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art. 30- Divieti di atti.

1. È vietato, nelle pubbliche vie, piazze ed aree pubbliche:
 - a) qualsiasi attività che ostacoli la circolazione stradale salvo specifica autorizzazione;
 - b) lanciare sassi od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;

Art. 31 - Circolazione e sosta degli autocarri.

1. E' di norma vietata la sosta degli autoveicoli aventi portata superiore ai 120 q.li in aree non attrezzate.

Art. 32 - Sosta dei nomadi e roulotte.

1. La sosta dei nomadi nel territorio comunale è di norma vietata, potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposito provvedimento.
2. In assenza di questi, l'Autorità Comunale potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
3. È vietato il soggiorno o campeggio di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, salvo specifica autorizzazione.

Art. 33 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

Art. 34 - Bagni in luogo pubblico.

1. E' vietato fare bagni nei fiumi e nei canali

CAPO VI DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 35 – Della tenuta di animali.

1. Nei centri urbani non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, e simili, né animali da cortile.

Art. 36 Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce o aggressiva, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
 - essere custoditi in gabbie o recinti adeguati alle cure, alle condizioni di sopravvivenza e sufficientemente sicuri, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 37 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi, se non nei casi espressamente previsti per legge.
2. È inoltre vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli;
 - c) far vagare cani.
3. I cani di grossa taglia e tutti gli altri cani comunque pericolosi, presenti o condotti su aree pubbliche, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e portare la museruola.
4. Le persone che conducono i cani fuori dalla proprietà privata, sono tenuti ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici . Per tale prevenzione dovranno avere con sé mezzi idonei per provvedere immediatamente alla pulizia.

C A P O V I I QUIETE PUBBLICA

Art. 38 – Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, che con l'uso, recano molestia al vicinato o alla quiete pubblica.
- 2: Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 39 – Autorizzazione.

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dal regolamento edilizio vigente .

Art. 40 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 41 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. E' vietato esercitare arte , mestiere, industria tra le ore 19.30 e le ore 08.00 e tra le ore 13.00 e le ore 14.30 dal 1 °ottobre al 30 aprile, e tra le ore 20.00 e le ore 07,30 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 dal 1° maggio al 30 settembre , che siano causa di rumori o di disturbo;
3. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 dal 1° ottobre al 30 aprile ; dalle ore 08,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal 1° maggio al 30 settembre.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore endotermico, seghe circolari o meccaniche è consentito con gli stessi orari e periodi di cui al comma 3° .
5. L'Amministrazione Comunale valuterà di istituire, nell'ambito della propria struttura, un centro di mediazione per comporre le controversie tra privati specialmente relative alle problematiche referenti alla quiete pubblica.

Art. 42 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, e simili), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

Art. 43 — Suoni spettacoli all'aperto.

1. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività all'uopo stabilito.

Art. 44 — Prevenzione incendi — Accensione materiali infiammabili.

1. Nell'ambito del centro abitato nessuno può accendere materiale infiammabile, falò e simili senza speciale autorizzazione. Anche in caso di rilascio di permesso l'Autorità Comunale detterà norme atte a prevenire incendi od altri inconvenienti al vicinato.

C A P O V I I I
NORME FINALI E SANZIONI

Art. 45 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art 47 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui le violazioni siano contemplate da specifiche leggi, i trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 48 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio a norma dell'art. 33 comma 2° dello Statuto Comunale di cui.